



CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 97 (Codice penale militare di guerra)

Comandante che si lascia sorprendere dal nemico

Il comandante, che, per colpa, si lascia sorprendere dal nemico, e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

La condanna importa la rimozione.

Versione in vigore dal 6 maggio 1941 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Terzo — Dei reati contro il servizio in guerra
Capo	I — Della violazione di doveri inerenti al comando
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-97-comandante-che-si-lascia-sorprendere-dal-nemico>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it